

STUDIO LEGALE
BONORA E ASSOCIATI

20122 MILANO (ITALY) - PIAZZETTA U. GIORDANO, 4
TEL +39.02.76013210 - FAX +39.02.784510
www.studiobonora.it
studiobonora@studiobonora.it



AVV. CLAUDIO BONORA
AVV. ROBERTO FERRETTI
AVV. LUIGI GIURI
AVV. ALDO FELICIANI
PROF. AVV. LUCA PISANI

AVV. ROBERTO MANTEGAZZA
AVV. MARCO MASSIMINO
AVV. CHIARA TERESA BONORA, D. R.
AVV. DANIELE GIOMBINI

AVV. CAMILLA MERLINI
AVV. DANIEL LUNETTA
AVV. RODOLFO MIGNONE
AVV. ANTONELLA SANTORO
AVV. VALENTINA BONORA
AVV. MARIA INDOLFI, D. R.
AVV. ROBERTO BERLEN
AVV. GIANMARIA PESCE

Milano, 7 giugno 2018

Alla
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I
via Milano 53
00184 ROMA

Via pec all'indirizzo:
ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Commenti al Documento per la consultazione della Banca d'Italia del 13 aprile 2018
"Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio"

Egregi Signori,

nel rispondere alla consultazione in oggetto, gli scriventi desiderano innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto da codesta Autorità al fine di predisporre una disciplina organica della regolamentazione in materia di *organizzazione, procedure e controlli interni, volta a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* e ringraziare per la possibilità di formulare i propri commenti.

Tali commenti vengono, per facilità di riferimento, riportati in modo schematico nella tabella qui allegata.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, si porgono i migliori saluti.


(Roberto Ferretti)


(Camilla Merlini)

All. c.d.-

<p style="text-align: center;">BANCA D'ITALIA</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO</p> <p style="text-align: center;">Documento per la consultazione Aprile 2018</p>	<p style="text-align: center;">COMMENTI DELLO STUDIO LEGALE BONORA E ASSOCIATI</p>
<p>PARTE SESTA - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE</p>	
<p><i>I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario e stabiliti in Italia avvalendosi di uno o più soggetti convenzionati e agenti sono destinatari della disciplina antiriciclaggio nazionale e sono tenuti a designare un punto di contatto centrale. Il punto di contatto centrale è il soggetto o la struttura, insediato nel territorio della Repubblica, attraverso cui il destinatario preponente adempie agli obblighi imposti dalla normativa italiana.</i></p>	<p>Si richiede di precisare se uno degli agenti o dei soggetti convenzionati attraverso i quali prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari operano in Italia possa essere assumere la qualifica di punto di contatto centrale (PCC).</p>
<p><i>Presso il punto di contatto, pertanto, il destinatario preponente istituisce tutte le funzioni (es. la funzione antiriciclaggio, di revisione interna) e le procedure (es. per lo svolgimento dell'adeguata verifica, incluso il monitoraggio delle operazioni) necessarie all'osservanza degli obblighi.... (omissis). Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, i destinatari attribuiscono ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio il ruolo di responsabile del punto di contatto e ne comunicano il nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Il responsabile del punto di contatto centrale è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e può essere nominato responsabile antiriciclaggio.</i></p>	<p>In caso di risposta affermativa al quesito precedente, si chiede di precisare quali siano i presidi organizzativi che l'agente/PCC deve attuare.</p> <p>In particolare, si chiede di precisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se possa essere individuata all'interno dell'agente una struttura che svolga la funzione di PCC; • se il responsabile di tale struttura possa essere nominato responsabile del PCC, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette e responsabile antiriciclaggio. <p>Si chiede infine di indicare la diversa soluzione operativa che dovesse essere ritenuta più adeguata da codesta Autorità, anche tenendo conto del principio di proporzionalità.</p>
<p><i>I destinatari individuano la forma organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale più idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la propria operatività in Italia. A</i></p>	<p>Considerato che l'art. 128-<i>quater</i>, comma 6, TUB prevede che gli agenti in servizi di pagamento non siano tenuti al rispetto del principio dell'esclusività dell'attività e possano essere plurimandatari ⁽¹⁾, si chiede di chiarire:</p>

⁽¹⁾ Dispone, infatti la norma richiamata nel testo che “*gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 [...]. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 [ossia, ‘Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali’]*” e il comma 4 [“*Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati*”].

tal fine, essi tengono conto dei risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte VII.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, i destinatari attribuiscono ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio il ruolo di responsabile del punto di contatto e ne comunicano il nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Il responsabile del punto di contatto centrale è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e può essere nominato responsabile antiriciclaggio

- se uno stesso agente o soggetto convenzionato che presta la propria attività per due o più diversi IP/IMEL comunitari, **possa fungere da PCC per tutti tali soggetti** e, se sì, a quali condizioni e, in particolare,
- se sia necessario individuare all'interno dell'agente o del soggetto convenzionato più strutture separate, ciascuna delle quali svolga la funzione di PCC per un solo intermediario, oppure
- sia possibile individuare un'unica struttura che svolga la funzione di PCC per tutti gli intermediari comunitari convenzionati.

Si richiede infine di precisare:

- se possa essere nominato quale PCC **un soggetto terzo** (*outsourcer*) e, se sì, a quali condizioni e, in caso affermativo,
- se una persona fisica all'interno dell'*outsourcer* possa essere nominata responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Milano 7 giugno 2018.